



# **Comune di Castelvetro**

*Provincia di Trapani*

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA**

## **Capo I**

### **Disposizioni Generali**

#### **Art. 1**

##### ***Oggetto***

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea in conformità della Legge 15 gennaio 1992 n. 21 e della Legge L. R. 06 aprile 1996 n. 29.

#### **Art. 2**

##### ***Definizione dei servizi***

1. Si definiscono autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
  - a) Il servizio di taxi con autovettura, motociclo o motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale; il servizio ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, si rivolge ad una utenza indifferenziata, lo stazionamento avviene in luogo pubblico, il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avviene all'interno dell'area comunale.
  - b) Il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motociclo o motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale; il servizio si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

## **Capo II**

### **Condizioni di Esercizio**

#### **Art. 3**

##### ***Titolo per l'esercizio dei servizi***

L'esercizio dei servizi taxi e N.C.C. è subordinato al rilascio rispettivamente di apposita licenza o autorizzazione a persona fisica in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Possesso del Certificato di Abilitazione Professionale previsto dall'art. 116 del C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;
- b) Iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso le CC.I.AA..

#### **Art. 4**

##### ***Cumulo dei titoli***

La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più di licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

## ***Regolamento Comunale per la Gestione degli Autoservizi Pubblici non di linea***

Approvato con Delibera C. C. n° 152 del 4/12/1998

È, invece, ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente, fino ad un massimo di n. 2 qualora nel Comune<sup>1</sup> esista un servizio di taxi.

È, inoltre, ammesso il cumulo della licenza per l'esercizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente ove eserciti con natante.

Le situazioni difformi dovranno essere regolarizzate nei sei mesi successivi alla entrata in vigore del presente Regolamento.

### **Art. 5**

#### ***Forme giuridiche di esercizio dei servizi***

1. I titolari delle licenze o delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di taxi o N.C.C. possono esercitare la propria attività secondo le seguenti forme giuridiche:
  - a) Essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'Albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della L.08 agosto 1985 n. 443;
  - b) Associarsi in cooperative di produzione del lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettive, ovvero in cooperative di servizio operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
  - c) Associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
  - d) Essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di servizio di taxi o di N.C.C.
2. È consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui al comma 1 ferma restando la titolarità in capo al conferente.  
Il conferimento al predetto organismo collettivo dà diritto alla gestione economica dell'attività autorizzata da parte dello stesso organismo.
3. Ai fini di cui al comma precedente è necessaria la seguente documentazione:
  - a) Informazione scritta, in carta semplice, del conferimento al Comune che ha rilasciato il titolo;
  - b) Certificato della CC.I.AA. attestante l'esercizio di attività di trasporto di persone da parte dell'organismo;
  - c) Copia autentica dell'atto con il quale viene conferita la licenza o l'autorizzazione;
  - d) Copia della documentazione relativa al possesso, da parte del conducente del veicolo, dei requisiti previsti dall'art.3 del presente Regolamento.
4. L'ufficio competente del Comune che rilascia il titolo, dopo aver verificato la documentazione presentata, rilascia entro 30 gg. apposta Nulla Osta ritenuto operativo fino a quando il titolare non eserciterà la facoltà di recesso in caso di decadenza od esclusione degli organismi medesimi.  
In caso di recesso degli organismi di cui al c.1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere trasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
5. Nella licenza o autorizzazione, intestata al titolare, sarà riportato in calce la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento.

### **Art. 6**

#### ***Ambiti operativi territoriali***

I titolari di licenza o di autorizzazione possono effettuare il servizio di trasporto su tutto il territorio nazionale e a condizioni di reciprocità negli Stati ove i regolamenti degli stessi lo consentano.

---

<sup>1</sup> Emendamento inserito nella seduta del 03/12/1998.

Il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio, è effettuato con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza, per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale.

Il prelevamento fuori dal territorio del Comune è effettuato solo nel caso in cui il vettore viene espressamente richiesto dal cliente.

## **Capo III**

### **Acquisizione delle licenze e delle autorizzazioni**

#### **Art. 7**

##### ***Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni***

Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio di taxi o N.C.C. è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato della Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art.3, ovvero di uno qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati di cui all'art. 6, comma 1;
- c) essere esente dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo di cui al successivo art. 8;
- d) essere iscritto all'albo delle imprese artigiane o al registro delle ditte presso la CC.I.AA.;
- e) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo o dei mezzi per i quali sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione di esercizio;
- f) non avere trasferito, nell'ambito del Comune, rispettivamente altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti;
- g) non essere titolari di licenza di taxi o di autorizzazione N.C.C. rilasciata da altro Comune fatto salvo il diritto al cumulo di più autorizzazioni di cui all'art. 4 comma 2 ;
- h) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge.

Per l'esercizio del servizio N.C.C., è richiesta, altresì, la disponibilità, nel territorio del Comune che rilascia l'autorizzazione, di una rimessa, da intendersi come uno spazio, anche a cielo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio.

L'idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso.

Nel caso, invece, che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede del vettore, l'idoneità è accertata in esito anche all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico - sanitarie, edilizie e di quant'altro, eventualmente, prescritto dalla normativa al riguardo.

L'iscrizione nel ruolo di cui al comma 1, lettera b, sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale già accertato dalla Commissione<sup>2</sup> competente per la formazione e la conservazione del ruolo.

In ogni caso il responsabile del procedimento, di cui alla legge 241/90, può procedere ad accertamenti di Ufficio, nonché chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali, ai fini della verifica dei requisiti e della sussistenza degli impedimenti oggettivi per il rilascio della licenza o autorizzazione di cui all'art. 8.

Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva previste dalla legge 15/68.

La perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo.

---

<sup>2</sup> Commissione abrogata con delibera C.C. n.63 del 30/06/1999 e successiva delibera n. 26 del 04/05/2001, in ottemperanza dell'art.41 della Legge 27/12/1997 n. 449.

## **Art. 8**

### ***Impedimenti soggettivi***

Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza o autorizzazione:

- a) l'essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi antimafia;
- c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
- d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
- e) l'essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione;
- f) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività dovrà comunque essere dichiarata e documentata all'Amministrazione comunale competente al rilascio del titolo.

Il verificarsi successivo in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo.

## **CAPO IV**

### **COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA**

## **Art. 9**

### ***Funzioni***

Per l'esame di problemi di carattere generale e per l'espressione di pareri, in riferimento all'esercizio del servizio ed all'applicazione del presente regolamento, è istituita un'apposita Commissione Consultiva<sup>3</sup>, nominata con le modalità di cui all'art.10.

La Commissione Consultiva esprime parere obbligatorio<sup>4</sup> nelle seguenti materie:

- a) formazione e variazione degli organici dei servizi;
- b) formazione<sup>5</sup> e variazione di norme regolamentari;
- c) tariffe per il servizio di taxi;
- d) criteri e procedure per i posteggi di stazionamento;
- e) criteri e procedure per i turni ed orari del servizio taxi.;

Qualora il parere obbligatorio non venga espresso entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, si potrà procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Il termine di cui al comma 3 può essere prorogato, per una sola volta, nel caso in cui il Presidente della Commissione ne abbia rappresentato la necessità ai fini istruttori.

<sup>3</sup> Commissione abrogata con delibera C.C. n. 63 del 30/06/1999 e successiva delibera C.C. n. 26 del 04/05/2001, in ottemperanza dell'art.41 della Legge 27/12/1997.

<sup>4</sup> «non vincolante» (emendamento effettuato nella seduta del 04/12/1998).

<sup>5</sup> Parola eliminata nella seduta del 04/12/1998.

## **ART. 10**

### ***Composizione e nomina***

La Commissione Consultiva di cui all'art. 9, è costituita con atto del Sindaco ed è composta da sei membri, di cui:

- a) tre designati dal Sindaco di cui uno con funzione di Presidente;
- b) uno designato congiuntamente dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale operanti in ambito locale;
- c) uno designato congiuntamente dalle associazioni sindacali di categoria a carattere locale;
- d) uno designato congiuntamente dalle associazioni degli utenti operanti in ambito locale.

Qualora le associazioni di cui al comma 1, lettera b, c e d non raggiungessero l'accordo per la designazione congiunta, il Sindaco procede direttamente alla nomina dei membri scegliendoli fra i nominativi segnalati dalle suddette associazioni.

Nel caso in cui, entro i termini stabiliti, taluna delle associazioni non provveda a designare i propri rappresentanti, la Commissione è costituita da soli componenti effettivamente designati.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente del Comune di qualifica non inferiore alla VI.

## **ART. 11**

### ***Modalità di funzionamento***

Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente, il quale fissa l'ordine del giorno.

La Commissione è convocata di norma almeno una volta all'anno. Può altresì essere convocata qualora pervenga al Presidente apposita e motivata richiesta da parte di alcuno dei componenti della Commissione medesima.

Le sedute della Commissione sono valide quando vi sia la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

In caso di assenza del Presidente, la carica viene assunta da altro componente, designato dal Sindaco, più anziano di età.

Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale, a cura del Segretario della Commissione.

## **Art. 12**

### ***Durata in carica e sostituzione dei membri***

La Commissione dura in carica quattro anni a far data della sua costituzione.

I componenti della Commissione possono essere sostituiti in ogni momento per omissioni,<sup>6</sup> ad iniziativa del Sindaco o della associazione che li ha designati.

## **CAPO V**

### **DEFINIZIONE DEGLI ORGANICI TAXI E N.C.C.**

## **ART. 13**

### ***Determinazione degli organici***

Il numero dei veicoli da adibire al servizio di taxi ed al servizio di noleggio con conducente e le relative variazioni sono stabiliti con deliberazione della Giunta Municipale, sentito il parere della Commissione Comunale della Consultiva.

---

<sup>6</sup> “ o per assenze ingiustificate superiori a due con atto del Sindaco” ( emendamento approvato nella seduta del 04/12/1998

## **CAPO VI**

# **MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI**

### **ART. 14**

#### ***Concorso per l' assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni***

Le licenze per l'esercizio di servizio taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio N.C.C. vengono assegnate in seguito a pubblico concorso ai soggetti iscritti al ruolo dei conducenti fino a copertura degli organici dei servizi, determinati ai sensi dell'art. 13.

Qualora si verifichi per qualsiasi motivo, una vacanza degli organici dei servizi, si procede ad indire il relativo concorso, fatta salva l' esistenza di valida graduatoria.

L'indizione del concorso avviene entro novanta<sup>7</sup> giorni dalla data di esecutività della deliberazione con cui sono determinati gli organici o si è aumentato il contingente numerico esistente.

### **ART. 15**

#### ***Contenuti del bando di concorso***

Il bando di pubblico concorso deve prevedere:

- a) Il numero delle licenze o delle autorizzazioni da rilasciare;
- b) I requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle licenze o delle autorizzazioni;
- c) Il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa, i documenti eventuali da produrre e il relativo regime fiscale;
- d) L'indicazione di eventuali titoli che danno luogo a preferenza ai sensi dell'art.18;
- e) Le materie di esame;
- f) La valutazione dei titoli nel caso di indizione di concorso pubblico per titoli ed esami;
- g) Il rinvio alle norme del presente Regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;
- h) La votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.

### **ART. 16**

#### ***Presentazione delle domande***

Le domande per la partecipazione al concorso debbono essere presentate al Sindaco in carta semplice e devono recare l'indicazione delle generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente.

Il richiedente deve altresì dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui all'art 7, comma 1 e la insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 8.

La documentazione relativa agli stati, fatti e qualità personali verrà richiesta all'interessato ovvero acquisita d'ufficio prima del rilascio della licenza o autorizzazione.

### **ART.17**

#### ***Commissione di concorso***

Per l'espletamento del concorso di cui all'art.14, la G.M. nomina un'apposita Commissione composta dal Direttore del Settore dei Vigili Urbani e Polizia Amministrativa con funzioni di

---

<sup>7</sup> così modificato nella seduta del 04/12/1998.

## ***Regolamento Comunale per la Gestione degli Autoservizi Pubblici non di linea***

Approvato con Delibera C. C. n° 152 del 4/12/1998

Presidente e da due esperti nelle discipline previste per le prove concorsuali. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla VI.

Nel caso in cui vi siano candidati che chiedano di sostenere la prova per una o più lingue straniere, la Commissione è integrata da un esperto nella lingua prescelta.

Valutata la regolarità delle domande di ammissione, la Commissione<sup>8</sup> redige l'elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi e la sottopone all'approvazione del Sindaco.

La data dell'esame, fissata dalla Commissione, è comunicata agli interessati a mezzo di lettera raccomandata A/R. da inviare al domicilio indicato nella domanda almeno venti giorni prima della data suddetta.

Per esprimere il proprio giudizio ogni commissario dispone di dieci voti.

L'eventuale giudizio positivo, riferito all'accertamento della conoscenza delle lingue straniere, sarà tenuto in conto dalla Commissione nella formulazione del giudizio complessivo .

Alla prova di esame e alle relative valutazioni debbono essere presenti tutti i commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

La Commissione, svolta la prova di esame, redige la graduatoria di merito, tenendo, altresì, conto dei titoli di preferenza e la trasmette alla G.M per l'approvazione.

### **ART. 18**

#### ***Titoli di preferenza***

A parità di merito costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine:

- a) Avere esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida ovvero essere stato dipendente di una impresa di N.C.C.;
- b) La residenza del Comune;
- c) Conoscenza delle lingue straniere ( aggiunto nella seduta del 04/12/1998).

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

- a) Dalla maggiore età.

### **ART. 19**

#### ***Materie di esame***

L'esame si svolge attraverso un colloquio sulle materie sotto elencate:

- a) Conoscenza del Regolamento Comunale per la gestione degli autoservizi pubblici non di linea;
- b) Conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune;

Il candidato può indicare nella domanda le eventuali lingue straniere prescelte, per la prova facoltativa, tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo. L'accertamento della conoscenza delle lingue straniere sarà effettuato contestualmente alla prova di esame.

### **ART. 20**

#### ***Validità della graduatoria***

La graduatoria ha validità di anni quattro <sup>9</sup> dalla data di approvazione.

I posti di organico che si rendano vacanti nel corso del quadriennio di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.

---

<sup>8</sup> Commissione abrogata con delibera C.C. n. 63 del 30/06/1999 e successiva delibera C.C. n. 26 del 04/05/2001, in ottemperanza dell'art.41 della Legge 27/12/1997.

<sup>9</sup> Modificato nella seduta del 04/12/1998.



## **ART. 21**

### ***Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni***

Il Sindaco, entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria ne da formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di giorni trenta<sup>10</sup> per la presentazione della documentazione richiesta.

Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate entro giorni trenta dal ricevimento della documentazione suddetta, qualora riscontrata regolare.

## **ART. 22**

### ***Validità delle licenze e delle autorizzazioni***

Le licenze e le autorizzazioni sono sottoposte a controllo annuale da parte A.C. al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

Entro il trenta novembre di ogni anno deve essere presentata dal titolare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della L. 15/68 attestante il permanere dei requisiti di cui all' art.7 e l'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all' art. 8.

Il titolare della licenza o dell'autorizzazione può essere dichiarato decaduto anche prima del suddetto termine di controllo nei casi e nelle forme previste dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

## **ART. 23**

### ***Inizio del servizio***

Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione o di acquisizione delle stesse per atto tra vivi o mortis causa, il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro quattro mesi del rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo.

Detto termine può essere prorogato di altri quattro mesi solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità ad iniziare il servizio.

## **CAPO VII**

# **MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE O DELLE AUTORIZZAZIONI.**

## **ART. 24**

### ***TRASFERIBILITÀ PER ATTO FRA VIVI***

La licenza o l'autorizzazione fanno parte della dotazione d'impianto d'azienda e sono trasferibili in presenza di documentato trasferimento dell'azienda o di un ramo della stessa.

Il trasferimento è concesso dal Comune su richiesta del cedente, a persona da questi designata, purché in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento, quando il cedente si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) essere titolare di licenza o autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) avere raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) essere riconosciuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia infortunio o per il ritiro definitivo della patente di guida.

---

<sup>10</sup> Modificato nella seduta del 04/12/1998.

## ***Regolamento Comunale per la Gestione degli Autoservizi Pubblici non di linea***

Approvato con Delibera C. C. n° 152 del 4/12/1998

L'attestazione della inabilità o inidoneità al servizio di cui al precedente comma 2, deve essere fornita dal titolare, avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla Commissione Medica operante presso le strutture sanitarie territorialmente competenti.

Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato rilasciato dovrà, entro 5 giorni, essere consegnato all'ufficio comunale competente il quale provvederà a richiedere, con apposita ordinanza, la riconsegna, entro 10 giorni, dei titoli autorizzativi e relativi contrassegni identificativi. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione dovrà essere richiesta entro anni uno (1) dalla notifica dell'apposita ordinanza, a pena di decadenza.

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, della Legge n° 21/92, per cinque anni dalla data del trasferimento del suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra licenza o autorizzazione tramite concorso pubblico o trasferimento.

### **ART. 25**

#### ***TRASFERIBILITÀ PER CAUSA DI MORTE DEL TITOLARE***

In caso di morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione, gli eredi devono comunicare, al competente ufficio comunale che ha rilasciato il titolo, il decesso entro sei mesi dal verificarsi dell'evento. La comunicazione deve altresì indicare:

- a) la volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità della licenza o della autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria da parte di tutti gli aventi diritto, la produzione della rinuncia scritta a subentrare nell'attività; la sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata nelle forme di cui all'art. 20 della legge 15/68. Oppure:
- b) la volontà degli eredi appartenenti al nucleo familiare deceduto di designare un soggetto, previa approvazione espressa da parte dello stesso, non appartenente al nucleo familiare, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, quale subentrante nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri la licenza o l'autorizzazione. Oppure:
- c) la volontà degli eredi minori di farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

Il subentro di cui al precedente comma 2, lettera a) e b), deve avvenire, mediante designazione nominativa, entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso. Il mancato subentro o la mancata designazione nei termini di cui sopra vengono considerati come rinuncia al trasferimento della licenza o dell'autorizzazione, con conseguente decadenza.

Il subentrante o il sostituto, ai sensi del precedente comma 3, deve presentare, al competente ufficio comunale, entro il termine di 90 giorni dalla data di accettazione, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 7.

In ogni caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

### **ART. 26**

#### ***SOSTITUZIONE ALLA GUIDA***

I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi, possono essere sostituiti, temporaneamente, alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza o puerperio;
- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni lavorativi annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;

## ***Regolamento Comunale per la Gestione degli Autoservizi Pubblici non di linea***

Approvato con Delibera C. C. n° 152 del 4/12/1998

- e) nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino un impegno a tempo pieno.

Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio di servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230.

Il titolare della licenza taxi deve presentare, in carta legale, la richiesta di sostituzione alla guida all'ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei rapporti di collaborazione di cui rispettivamente ai commi 3 e 7. Il titolare della licenza, prima del periodo di sostituzione alla guida, deve presentare, quale requisito essenziale per il rilascio del nulla osta:

- a) copia dell'atto di assunzione sottoscritta sia dal titolare che dal sostituto;
- b) copia della comunicazione indirizzata alla sezione circoscrizionale dell'ufficio di collocamento, con l'avvenuta regolarizzazione dell'assunzione a tempo determinato.

Il titolare, dopo il rilascio, da parte dell'ufficio comunale competente, del nulla osta alla sostituzione, deve presentare allo stesso ufficio, l'apertura della posizione INAIL e INPS attestante la regolarizzazione come lavoratore dipendente del sostituto. Il mancato adempimento comporta l'immediata revoca del nulla osta alla sostituzione.

Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche da un contratto di lavoro autonomo per un termine non superiore a mesi 6 (sei). Nell'ipotesi del suddetto contratto ai fini della tutela dei trasportati, il titolare dovrà produrre idonea documentazione di copertura assicurativa e copia autentica del contratto.

### **ART. 27**

#### ***COLLABORAZIONE FAMILIARE***

I titolari di licenza di taxi o di autorizzazione N.C.C. possono avvalersi nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile. A tal fine la documentazione richiesta è la seguente:

- a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi della collaborazione di familiari iscritti nel ruolo;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal collaboratore familiare ai sensi della legge 15/68, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 e l'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 8.

L'ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo, verificata la documentazione ed i requisiti previsti, rilascia, con atto apposito, nulla osta e ne riporta nota nella licenza/autorizzazione.

Il collaboratore familiare, per il servizio di taxi, ha l'obbligo di rispettare turni ed orari assegnati al titolare.

La sussistenza dell'impresa familiare è accertata annualmente tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della legge 15/68, rilasciata dal titolare della licenza o autorizzazione.

La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art.230 bis del Codice Civile nonché la mancanza o il venire meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato dall'A. C.

## **CAPO VIII**

# **OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DI AUTOVEICOLI IN SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA**

### **ART. 28**

#### ***OBBLIGHI DEI CONDUCENTI***

I conducenti delle autovetture di servizio taxi ed N.C.C. hanno l'obbligo:

- a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- b) seguire, salvo specifica diversa richiesta del cliente, il percorso più economico nel recarsi al luogo indicato;
- c) caricare e saldamente assicurare i bagagli dei viaggiatori;
- d) entrare su richiesta dell'utente anche in strade private delimitate da cancelli, a meno che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione ed alle svolte non siano in violazione al C.D.S.;
- e) applicare sul mezzo, ai sensi di quanto disposto da apposita ordinanza, i contrassegni distintivi di riconoscimento e gli adesivi specificanti la tipologia della tariffa;
- f) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
- g) tenere nel veicolo oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso la licenza o l'autorizzazione comunale. Detti documenti, da esibire a richiesta degli agenti e dei funzionari di polizia stradale, debbono essere tenuti aggiornati;
- h) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- i) depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata, entro 3 giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, al competente ufficio del Comune;
- l) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
- m) comunicare all'ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo, il cambio di residenza entro il termine di trenta giorni;
- n) comunicare, all'ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo, eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le 24 ore successive alla notifica.

### **ART. 29**

#### ***OBBLIGHI SPECIFICI PER L'ESERCENTE IL SERVIZIO TAXI***

Oltre agli obblighi di cui all'art.28 il servizio taxi ha l'obbligo:

- a) di aderire ad ogni richiesta di trasporto da parte di qualsiasi persona da effettuarsi nell'ambito del Comune, purché il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo consentito dalle caratteristiche omologative del veicolo o il veicolo sia già impegnato o si trovi in procinto di terminare il servizio;
- b) avere il segnale «Taxi» illuminato nelle ore notturne, quando il veicolo si trova fuori dalle piazzole di sosta ed è disponibile;
- c) essere, durante il servizio e nei luoghi di stazionamento, a disposizione del pubblico, in prossimità del proprio veicolo e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;

## ***Regolamento Comunale per la Gestione degli Autoservizi Pubblici non di linea***

Approvato con Delibera C. C. n° 152 del 4/12/1998

- d) di richiedere solo il pagamento dell'importo visualizzato sul tassametro e degli eventuali supplementi previsti dalle tariffe approvate, dando dei medesimi, comunicazione all'utente e fornendo eventuali chiarimenti richiesti;
- e) rispettare i turni di servizio assegnati e gli orari prescelti;
- f) di effettuare la corsa richiesta, tramite chiamata dalla colonnina telefonica sita nel posteggio, per il taxi capofila;

### **ART. 30**

#### ***OBBLIGHI SPECIFICI PER L'ESERCENTE IL SERVIZIO N.C.C.***

Oltre agli obblighi di cui all'art.28, l'esercente il servizio N.C.C. ha l'obbligo di:

- a) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;
- b) di comunicare entro 15 giorni, all'ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo, l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa;
- c) di riportare il veicolo nella rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto o, qualora non sia esercito il servizio di taxi, nelle aree pubbliche autorizzate dal Comune.

### **ART. 31**

#### ***DIRITTI DEI CONDUCENTI DI TAXI E N.C.C.***

I conducenti Taxi e N.C.C. durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:

- a) essere tempestivamente informati, dall'A.C. di tutte le variazioni della toponomastica locale;
- b) richiedere all'utente, in caso di servizio comportante una spesa rilevante, un anticipo non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito;
- c) rifiutare il trasporti di animali fatto salvo quanto disposto dall'art. 28;
- d) applicare all'interno del veicolo, una targhetta con la scritta «*Si prega di non fumare*»;

In particolare il tassista ha il diritto di:

- a) rifiutare la corsa all'utente che si presenti in stato non conforme alla decenza o al decoro, ovvero che sia in stato di evidente alterazione;
- b) rifiutare la corsa a persona che, in occasione di precedenti servizi, abbia recato danno al veicolo, sia risultato insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti;
- c) rifiutare la corsa che comporti l'allungamento del servizio di oltre 30 minuti al turno di lavoro prescelto.

### **ART. 32**

#### ***DIVIETI PER I CONDUCENTI DI TAXI E N.C.C.***

È fatto divieto ai conducenti di veicoli in servizio pubblico non di linea di:

- a) fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
- b) fumare o consumare cibo durante la corsa;
- c) richiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti;
- d) togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
- e) effettuare qualsiasi forma fissa di pubblicità, nel veicolo di servizio, senza la preventiva autorizzazione dell'A.C.;
- f) usare verso gli utenti modi e maniere scorretti o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;
- g) consentire la guida del veicolo a persone estranee anche se munite di patente idonea;

## ***Regolamento Comunale per la Gestione degli Autoservizi Pubblici non di linea***

Approvato con Delibera C. C. n° 152 del 4/12/1998

- h) applicare nel veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
- i) effettuare, in servizio, propaganda a favore da organizzazioni politiche e sindacali.

### **ART. 33**

#### ***DIVIETI SPECIFICI PER L'ESERCENTE IL SERVIZIO TAXI***

Oltre ai divieti di cui all'art. 32 all' esercente il servizio taxi è vietato:

- a) fare salire sul mezzo, durante la sosta nelle piazzole, persone estranee per intrattenimento;
- b) consumare cibo durante la sosta nelle piazzole;
- c) effettuare servizio di trasporto passeggeri con il segnale «*vettura libera*»;
- d) provvedere al lavaggio o manutenzione del veicolo nelle piazzole di sosta;
- e) accettare prenotazioni in qualsiasi forma;
- f) sollecitare l'utilizzo del proprio veicolo da parte degli utenti, fatta salva loro specifica richiesta;
- g) iniziare il servizio nel territorio di altro Comune;
- h) effettuare, durante la sosta nelle piazzole, attività estranee al servizio.

### **ART. 34**

#### ***DIVIETI SPECIFICI PER L'ESERCENTE IL SERVIZIO N.C.C.***

È vietata la sosta che non sia collegata ad un contratto di trasporto in atto, tranne che per esigenze particolari e per un tempo non superiore a 30 minuti. Nei casi di sosta collegata ad un contratto di trasporto in atto, incombe al noleggiatore l'onere di dimostrare tale circostanza. Tale dimostrazione, per casi particolari e motivati, riconosciuti dall'agente accertatore, può essere fornita entro le ventiquattro ore successive all'accertamento.

## **CAPO IX**

### **CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO TAXI E N.C.C.**

### **ART. 35**

#### ***CARATTERISTICHE DEI VEICOLI***

Gli autoveicoli di servizio di cui al presente Regolamento devono:

- a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
- c) avere idonea agibilità ed almeno tre sportelli di salita;
- d) avere un bagagliaio capace di contenere valigie al seguito dell'utente anche con l'installazione di portabagagli all'esterno della vettura;
- e) essere collaudati per non meno di 4 posti e per non più di 8 posti per i passeggeri;

## ***Regolamento Comunale per la Gestione degli Autoservizi Pubblici non di linea***

Approvato con Delibera C. C. n° 152 del 4/12/1998

- f) essere munito di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministro dei Trasporti, se immatricolati a partire dal 1 gennaio 1992;
- g) qualora siano adattati per il trasporto di soggetti disabili, osservare tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme.

L'applicazione di eventuale strumentazione oltre a quella espressamente consentita, deve in ogni caso essere funzionale al servizio e previamente comunicato all'ufficio comunale competente. L'ufficio stesso può intervenire, nel termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione, al fine di disporre la rimozione della strumentazione in questione qualora ritenuta non funzionale.

### **ART. 36**

#### ***CARATTERISTICHE SPECIFICHE PER LE AUTOVETTURE ADIBITE AL SERVIZIO TAXI***

Oltre alle caratteristiche di cui all'art.35, l'autoveicolo taxi deve:

- a) essere dotato di tassametro con le caratteristiche di cui all'art. 38;
- b) avere a bordo la tabella delle tariffe a disposizione dell'utenza esposta in modo ben visibile;
- c) essere di colore bianco se immatricolato in data successiva al 31 dicembre 1992;
- d) portare negli sportelli anteriori il solo contrassegno identificativo indicante il numero della licenza, lo stemma del Comune con la dicitura «*Castelvetrano-Selinunte*», la scritta in nero «*Servizio Pubblico*»;
- e) portare sul tetto della vettura apposito segnale illuminabile con la scritta «*Taxi*».

### **ART. 37**

#### ***CARATTERISTICHE SPECIFICHE PER LE AUTOVETTURE ADIBITE AL SERVIZIO N.C.C.***

Oltre alle caratteristiche di cui all'art. 35, l'autoveicolo N.C.C. deve:

- a) essere di colore blu o nero. Per i veicoli con più di cinque posti è consentita la loro immatricolazione anche se di diverso colore;
- b) portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta «*Noleggjo*» nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, recante la dicitura «*N.C.C.*», lo stemma del Comune con la dicitura «*Castelvetrano-Selinunte*» ed il numero dell'autorizzazione;
- c) essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.

### **ART. 38**

#### ***TASSAMETRO PER IL SERVIZIO TAXI***

Il tipo di tassametro, approvato dal competente ufficio del Comune, deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano. Il funzionamento a base multipla deve essere comandato da un congegno ad orologeria che si attivi azionando il tassametro per l'inserimento di relativa tariffa;
- b) essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana (con ritorno a vuoto) non consenta l'inserimento di altre tariffe;
- c) indicare l'esatto importo in euro ed in lire italiane;
- d) il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura in modo tale che sia visibile sia all'autista che all'utente.

## ***Regolamento Comunale per la Gestione degli Autoservizi Pubblici non di linea***

Approvato con Delibera C. C. n° 152 del 4/12/1998

Il tassametro è sottoposto a verifica, da parte del competente ufficio del Comune, per accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al comma 1, della collocazione di cui al comma 2 e della corretta taratura tariffaria. A seguito della suddetta verifica il tassametro è sottoposto a piombatura.

Il tassametro deve altresì:

- a) essere messo in azione solo al momento in cui il veicolo viene impegnato in servizio e bloccato non appena l'autoveicolo sia giunto a destinazione ovvero venga licenziato dall'utente;
- b) indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa, con l'esclusione di quanto indicato dalla successiva lettera C. L'applicazione dei supplementi, notturno e festivo, va attuata al momento della discesa dell'utente dal taxi;
- c) l'eventuale richiesta di sosta in tariffa extra urbana è da considerarsi supplemento ed il relativo importo, pari al tempo di sosta effettuato, può essere richiesto separatamente.

Non possono essere tenuti in esercizio tassametri imperfetti o alterati.

In caso di avaria del tassametro, il tassista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa sarà riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.

Il tassista è tenuto a dare comunicazione al Comune di qualsiasi intervento che abbia richiesto la spiombatura del tassametro. È tenuto, inoltre, a notificare ogni modifica dei pneumatici delle ruote motrici della vettura con altri di misura diversa, nel qual caso si dovrà procedere a tarare il tassametro in base alle nuove misure.

### **ART. 39**

#### ***CONTROLLO DEI VEICOLI***

Fatta salva la verifica di competenza degli organi della MCTC, i veicoli da adibire al servizio di taxi ed N.C.C. sono sottoposti, prima dell'inizio del servizio, a controllo da parte dell'ufficio competente del Comune, onde accertare l'esistenza delle caratteristiche previste dagli articoli 35, 36 e 37.

Il veicolo sottoposto a controllo che sia riscontrato privo di tutte o di parte delle caratteristiche previste dal presente Regolamento, dovrà, nel termine indicato dal competente ufficio comunale, essere ricondotto a condizioni atte al riconoscimento dell'idoneità. Trascorso inutilmente detto termine, fatte cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Sindaco provvede ai sensi dell'art.53.

### **ART. 40**

#### ***AVARIA DEL VEICOLO***

Qualora per avaria del veicolo, od altre cause di forza maggiore, la corsa o il servizio debba essere sospeso, l'utente ha il diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.

In caso di fermo tecnico, il veicolo potrà essere sostituito, per il solo periodo di fermo, con altra autovettura avente tutte le caratteristiche dell'idoneità, previa autorizzazione del Comune.

### **ART. 41**

#### ***RADIO TELEFONO***

Il servizio taxi e N.C.C. può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radio telefono cui collegare le autovetture adibite al servizio.



Il servizio taxi, attivato tramite radio telefono centralizzato, assicura il soddisfacimento della richiesta di trasporto mediante impegno dell'autovettura che comporti il minor costo per l'utente. Il servizio centralizzato di N.C.C. raccorda gli utenti e gli esercenti il servizio, presso le rispettive sedi o rimesse.

## **CAPO X**

### **MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

#### **ART. 42**

##### ***POSTEGGIO DI STAZIONAMENTO TAXI***

Lo stazionamento delle autovetture taxi avviene in luogo pubblico, in apposite aree individuate con ordinanza sindacale. Le autovetture taxi possono, altresì, sostare in prossimità di teatri o di altri luoghi di spettacolo o di pubblico divertimento, soltanto un'ora avanti la fine dello spettacolo o della riunione, mettendosi in fila secondo l'ordine di arrivo e senza intralciare la viabilità.

#### **ART. 43**

##### ***STAZIONAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO N.C.C.***

Lo stazionamento delle autovetture di N.C.C. avviene esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza. Nel caso in cui nel Comune non venga esercitato il servizio di taxi, i veicoli adibiti al servizio N.C.C. possono essere autorizzati allo stazionamento su aree pubbliche.

#### **ART. 44**

##### ***TURNI ED ORARI DEL SERVIZIO DI TAXI***

I servizi di taxi sono regolati da turni ed orari stabiliti dal Sindaco con apposita ordinanza. I tassisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni ed gli orari di servizio loro assegnati. I turni di servizio sono suddivisi in gruppi ed orari. E' obbligatorio il riposo tra il termine di un turno e l'inizio di un altro. Il periodo di riposo non può comunque essere inferiore a sei ore.

#### **ART. 45**

##### ***TRASPORTO DISABILI***

I servizi di Taxi e di N.C.C. sono accessibili a tutti i soggetti disabili. I titolari delle licenze e delle autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare il servizio e di assicurare la necessaria assistenza per l'accesso delle persone alle autovetture. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti sono gratuiti.

I titolari di licenza taxi o autorizzazione N.C.C. possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti disabili di particolare gravità.

I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti disabili devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, N.384.

**ART. 46**  
**TARIFFE**

Le tariffe del servizio Taxi, a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano, nonché i relativi supplementi, sono fissati con apposita deliberazione della G.M. su proposta della Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, in relazione ai costi del servizio (spese assicurative, di trazione, di personale, ammortamento e remunerazione del capitale ecc.) e sulla base di eventuali disposizioni provinciali.

Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalle parti entro i limiti massimi e minimi stabiliti dalla G.M. in base a criteri determinati dal Ministro dei Trasporti con D.M. 20 aprile 1993.

**ART. 47**  
**FERIE, ASSENZE, ASPETTATIVA, DISTACCHI**

Ogni titolare di licenza taxi e di autorizzazione di noleggio ha diritto, annualmente, a trenta giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati. Le assenze per cure termali, licenze matrimoniali, gravidanza e puerperio non sono considerati giorni di ferie.

Per il servizio di taxi, ogni assenza, anche di un solo giorno, sia essa a titolo di ferie o per qualsiasi altro motivo, deve essere comunicato, entro le ventiquattro ore, direttamente all'ufficio comunale competente.

Ogni cinque anni può venire concessa un'aspettativa della durata massima di mesi 12 (dodici) da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine della cessione della licenza o autorizzazione, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa. Tale richiesta deve essere motivata e documentata. Ogni titolare può ottenere il distacco del servizio e la conseguente sospensione della licenza o autorizzazione per mandato politico o sindacale conformemente alle leggi vigenti.

**ART. 48**  
**VIGILANZA**

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento e più in generale sull'esercizio del servizio di taxi e N.C.C. compete al Comune che per l'attività di vigilanza e controllo si avvale del Corpo di Polizia Municipale.

**CAPO XI**  
**ILLECITI E SANZIONI**

**ART. 49**  
**SANZIONI**

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative di cui ai successivi articoli.

Nel caso in cui l'accertamento delle violazioni alle norme del presente regolamento, non avviene in via diretta ed immediata da parte degli agenti accertatori, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) si contestano all'interessato gli addebiti, dandogli altresì, comunicazione scritta dell'inizio del procedimento per l'accertamento dell'eventuale infrazione, con l'indicazione del responsabile del procedimento e del termine per la conclusione dello stesso;

## ***Regolamento Comunale per la Gestione degli Autoservizi Pubblici non di linea***

Approvato con Delibera C. C. n° 152 del 4/12/1998

- b) l'interessato ha facoltà di presentare memorie scritte o altri documenti e chiedere di essere sentito personalmente, entro 15 giorni dalla notifica della contestazione dei fatti a lui addebitati;
- c) l'ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo, competente all'accertamento delle violazioni al presente regolamento, esaminata la documentazione e ascoltati gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, redige apposito verbale, proponendo o l'applicazione delle relative sanzioni o l'archiviazione del procedimento.

### **ART. 50**

#### ***SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE***

Per le violazioni al presente regolamento, escluso i casi di cui all'art.55, si applicano ai sensi del combinato disposto dagli articoli 10 e 113 della legge 689/81, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da € 103,29 ( £ 200.000) a € 516,00 ( £ 1.000.000) per la violazione degli articoli:
  - 3, comma 1
  - 43, comma 1
  - 45, comma 1
- b) da € 51,6 ( £ 100.000) a € 258,23 ( £ 500.000 ) per le restanti infrazioni.

Il trasgressore è ammesso al pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione.

Entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione, gli interessati possono far pervenire al Sindaco scritti difensivi e possono chiedere di essere sentiti al riguardo. Il Sindaco, esaminati gli atti, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme alle spese, all'autore della violazione ed alle persone obbligate in solido; in caso contrario emette ordinanza motivata di archiviazione, comunicandolo all'interessato.

### **ART. 51**

#### ***SOSPENSIONE DELLA LICENZA O AUTORIZZAZIONE***

La licenza o l'autorizzazione è sospesa dal Sindaco per un periodo da uno a tre mesi nei seguenti casi:

- a) violazione dell'art. 45 comma 1;
- b) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- c) prestazione del servizio con tassametro manomesso;
- d) violazione dell'art. 32 lettera f, qualora, ciò dia luogo ad alterchi che sfocino in via di fatto;
- e) violazione dell'art. 32, lettera c;
- f) fornire testimonianza falsa nell'ambito di un procedimento disciplinare promosso a carico di un altro operatore del servizio;
- g) violazione dell'art. 27, comma 4.

Le infrazioni di cui alle lettere precedenti si riferiscono sia al fatto del titolare della licenza o autorizzazione che dei suoi legittimi sostituti.

A seguito del provvedimento di sospensione della licenza o autorizzazione, i titoli abilitativi devono essere riconsegnati all'ufficio comunale competente, che dispone il fermo del veicolo con rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione.

**ART. 52**

***SOSPENSIONE CAUTELARE DAL SERVIZIO***

Qualora il titolare di licenza o autorizzazione o i suoi legittimi sostituti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, l'Amministrazione Comunale può procedere alla sospensione del servizio.

**ART. 53**

***DECADENZA DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE***

Il Comune dispone la decadenza della licenza o autorizzazione, a titolo di sanzione, nei seguenti casi:

- a) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni salvo i casi di forza maggiore;
- b) per mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a tre mesi senza giustificazione;
- c) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati negli ultimi cinque anni ai sensi dell'art. 51;
- d) quando vi sia violazione alle disposizioni contenute all'art. 39;
- e) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa in violazione alle disposizioni contenute all'art. 8;
- f) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. e alla Commissione competente per la formazione e la conservazione del ruolo, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

**CAPO XII**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**ART. 54**

***NORME DI RINVIO***

Per tutto quanto non previsto dal seguente Regolamento, si fa espresso rinvio alla Legge 15 Gennaio 1992, N. 21, così come modificata dalla L.R. 6 Aprile 1996, N. 29, nonché a tutti i Regolamenti Comunali che possono avere applicazione in materia.

Tutte le situazioni difformi dal presente Regolamento devono essere regolarizzate nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del Regolamento stesso.

**ART. 55**

***PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO***

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 Agosto 1990, N. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Copia del presente Regolamento sarà inviata;

- ai titolari delle licenze ed autorizzazioni;
- ai componenti della Commissione Consultiva.

**ART. 56**

***ENTRATA IN VIGORE***

Il presente Regolamento entra in vigore il 16° giorno successivo alla ripubblicazione della deliberazione di adozione divenuta esecutiva.